

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO I

Torino

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte Loro sedi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Piemonte Loro sedi

Oggetto: D.M. n. 941 del 1 dicembre 2016 e nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – n. 38646 del 07 dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con nota prot. n. 38646 del 07.12.2016 – disponibile su INTRANET e INTERNET - il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 941 del 1 dicembre 2016, recante disposizioni per le **cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2017**.

Nel rimandare a quanto disposto dalla nota ministeriale e dal decreto di cui all'oggetto in ordine agli specifici adempimenti posti in capo alle SS.LL, si segnala che la stessa nota prot. n. 38646 del 7/12/2016 ha evidenziato che il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Il termine finale di presentazione delle istanze da parte del personale del comparto scuola (personale docente, educativo ed A.T.A.) è il **20 gennaio 2017**.

Le domande di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici devono essere presentate, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della Dirigenza, entro il **28 febbraio 2017.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO I

Per ciò che concerne le materie della c.d. "Opzione donna" e della settima salvaguardia pensionistica, si richiama l'attenzione su quanto indicato nella stessa nota prot. n. 38646 del 07/12/2016 riguardo ai requisiti prescritti, ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze da parte del personale interessato e alla decorrenza del trattamento pensionistico. In particolare si sottolinea che la facoltà configurata dalla c.d. "Opzione donna" è stata estesa, dall'art. 1, comma 281, della legge 208/2015, anche alle lavoratrici che entro il 31/12/2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescinde dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Invece, per ciò che concerne la settima salvaguardia pensionistica, l'art. 1, comma 265 lett. d), della Legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la "riforma Fornero" per i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia). I soggetti che abbiano ricevuto la relativa certificazione da parte dell'INPS, possono presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini di cui al D.M. 941 del 1/12/2016. Lo scrivente Ufficio provvederà ad inoltrare eventuali ulteriori indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo ai <u>trattenimenti in servizio</u>, si ricorda che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. In particolare, l'art. 1 c. 1 del D.L. 90/2014, ha abrogato l'art. 16 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'art. 509 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 che ad esso si richiamava.

Resta fermo, invece, quanto stabilito nel comma 3 del succitato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, come previsto nella succitata nota n. 38646 del 07.12.2016. E' inoltre confermata la disposizione dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 28/12/2015 che prevede, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, la possibilità di richiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio retribuito, per non più di due anni, per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.

Al riguardo, gli Uffici di Ambito Territoriale delle provincie del Piemonte sono delegati ad adottare, in relazione al personale in servizio nella provincia di propria competenza, i provvedimenti relativi alle istanze di trattenimento in servizio per raggiungere il predetto minimo necessario ai fini del trattamento di pensione e quelli relativi alle istanze di trattenimento ai sensi del succitato articolo 1, comma 257, della

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO I

legge 208 del 2015. Si ricorda che le succitate tipologie di istanze di trattenimento in servizio, come previsto dalla nota prot. n. 38646 del 7/12/2016, continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il **20 gennaio 2017**.

Infine si evidenzia che il comma 5 dell'art. 1 del succitato D.L. n. 90 del 2014, come convertito in legge, ha generalizzato la disciplina relativa alla <u>risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro</u> contenuta nell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, prima applicabile solo fino al 31/12/2014. Al riguardo, l'Amministrazione **può** procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi del succitato art. 72 comma 11, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei limiti indicati nella stessa nota n. 38646 del 7/12/2016. Ai fini dell'applicazione di detta disposizione è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

GESTIONE DELLE DOMANDE PRODOTTE DA DOCENTI, PERSONALE EDUCATIVO ED ATA

Fatte salve le comunicazioni che ciascun Ambito Territoriale sta formulando nei riguardi delle istituzioni scolastiche della provincia di propria competenza, per quanto riguarda gli aspetti di rilevanza regionale si evidenzia che:

- Gli Uffici di Ambito Territoriale e le segreterie scolastiche avranno a disposizione la funzione "Gestione delle domande inoltrate" che riporta l'elenco delle domande del personale interessato pervenute per il tramite di "Istanze on-line". Nella domanda di cessazione gli interessati devono espressamente dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici.
- Convalida delle cessazioni. Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il 20 febbraio 2017. L'accertamento dei requisiti pensionistici per il personale assunto in ruolo dal 2000 in poi sarà effettuato dalle istituzioni scolastiche, mentre resta di competenza degli Uffici di Ambito Territoriale per gli altri casi. I predetti Uffici potranno, per ragioni funzionali, delegare per le operazioni in questione le segreterie scolastiche o emanare, al riguardo, diverse disposizioni organizzative.

GESTIONE DELLE DOMANDE PRODOTTE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate anche dai dirigenti scolastici utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

3

RIF. CONCETTA NOTO/GUIDO MALLAMACI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la stessa modalità. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Ai sensi dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza, le domande di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici devono essere presentate entro il **28 febbraio 2017**.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra, rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 32 del CCNL dell'11.4.2006, non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

L'acquisizione delle cessazioni dei dirigenti scolastici viene effettuata da questo Ufficio previa verifica con gli Uffici Territoriali dei requisiti prescritti per la maturazione del diritto a pensione.

Ai fini della suddetta verifica verrà inviato a ciascun Ufficio Territoriale, per quanto di competenza, l'elenco delle domande pervenute per il tramite di istanze on – line.

Nel caso in cui i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di dimissioni non abbiano maturato il diritto alla pensione, questo Ufficio provvederà a darne immediata comunicazione agli interessati, i quali dovranno espressamente dichiarare, nella domanda di cessazione, la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Ci si riserva di inviare eventuali ulteriori indicazioni qualora necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE Fabrizio Manca

Allegati:

- 1) D.M. n. 941 del 01/12/2016
- 2) Nota MIUR n. 38646 del 07/12/2016

4